



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6^{quater} Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

¹ I contributi dei salariati che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno per datore di lavoro, a partire dal mese successivo quello in cui i salariati hanno raggiunto l'età di riferimento. Se l'attività non è esercitata per l'intero anno o se l'età di riferimento è raggiunta nel corso dell'anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.

² Se un salariato desidera che i contributi siano riscossi dall'intero salario, lo comunica a ogni singolo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.

³ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro la sua intenzione di modificarla al più tardi al versamento del primo salario dell'anno.

⁴ I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti a partire dal mese successivo soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno. Se un'attività non è esercitata per l'intero anno o se l'età di riferimento è raggiunta nel corso dell'anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.

¹ RS 831.101

⁵ Se un lavoratore indipendente desidera rinunciare all'applicazione della franchigia, lo comunica alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

⁶ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se il lavoratore indipendente non ne comunica la modifica alla cassa di compensazione competente entro detto termine.

Art. 51^{bis} cpv. 3

³ L'articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio federale emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato al momento dell'anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d'età al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52a, rubrica

Durata di contribuzione inferiore a un anno all'insorgere dell'evento assicurato

Art. 52b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni

¹ Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29^{ter} o dell'articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive.

² Al momento dell'anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell'anticipazione della rendita.

Art. 52d^{bis} Nuovo calcolo della rendita

Il nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 3 e 4 LAVS è effettuato una sola volta e su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati tra il raggiungimento dell'età di riferimento e il mese della richiesta, ma al massimo dei contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52^{ter} Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo

Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 3 e 4 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta.

Art. 52^{quater} Redditi da attività lucrativa considerati per colmare eventuali lacune contributive

Per la determinazione dell'importo corrispondente al 40 per cento di cui all'articolo 29^{bis} capoverso 4 lettera A LAVS sono considerati tutti i redditi da attività lucrativa, indipendentemente dal loro assoggettamento a contribuzione.

Art. 53, rubrica e cpv. 1

Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

¹ L'Ufficio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.

Art. 53^{ter} Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

¹ In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l'importo massimo delle due rendite determinato conformemente all'articolo 53^{bis} è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l'altro riscuote una rendita d'invalidità.

² In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.

Art. 53^{quater} Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione

¹ Per la fissazione dell'ammontare del supplemento di rendita secondo l'articolo 34^{bis} LAVS per le donne della generazione di transizione fa stato il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento. Una successiva variazione del reddito annuo determinante non incide sul supplemento di rendita.

² Il supplemento di rendita non viene adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

³ In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurata e quello delle assicurate della sua classe d'età.

⁴ L'Ufficio federale stabilisce tavole dei supplementi di rendita d'uso obbligatorio. Il supplemento di rendita è arrotondato al franco superiore.

⁵ In caso di rinvio della totalità della rendita, il supplemento di rendita è versato al momento della revoca del rinvio. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita,

l'intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita riscossa. Il rinvio della rendita non comporta un aumento del supplemento di rendita.

⁶ Se la rendita è versata sotto forma d'indennità unica in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il supplemento di rendita è versato sotto forma di un'indennità unica il cui importo è definito nelle tabelle allestite dall'Ufficio federale.

⁷ Il supplemento di rendita è pagato secondo le stesse modalità della rendita di vecchiaia.

Art. 54^{bis} cpv. 2

² Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

Titolo prima dell'art 55^{bis}

D. Riscossione flessibile della rendita

I. Rinvio della rendita

Art. 55^{bis} lett. b e b^{bis}

Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS:

- b. le rendite intere di vecchiaia che succedono a rendite intere d'invalidità;
- b^{bis}. le percentuali di rendite di vecchiaia corrispondenti alle quote percentuali di rendite d'invalidità cui succedono;

Art. 55^{ter} Aumento in caso di rinvio della rendita

¹ In caso di rinvio della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:

Du- rata del rinvio in anni	e 0–2 mesi	e 3–5 mesi	e 6–8 mesi	e 9–11 mesi
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

² L'importo dell'aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1.

³ In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l'aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinviata. L'importo dell'aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.

⁴ Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite complete, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia.

⁵ L'importo dell'aumento è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 55^{quater} cpv. 1 e 5

¹ Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se durante questo termine nessuna domanda di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti.

⁵ Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.

Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia

¹ Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione effettiva determinata conformemente all'articolo 52 capoverso 1^{bis} e sul reddito fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio della riscossione anticipata della rendita.

² In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata sono utilizzate le medesime basi di calcolo applicate all'inizio della riscossione anticipata.

³ Un aumento della percentuale di rendita anticipata va richiesto mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.

⁴ Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è fissata conformemente alle disposizioni generali per il calcolo della rendita di cui all'articolo 29^{bis} LAVS. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato al raggiungimento dell'età di riferimento conformemente all'articolo 51^{bis} capoverso 2.

Art. 56^{bis} Riduzione in caso di anticipazione della rendita

¹ In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

Durata dell'anticipazione in anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0,6	1,1	1,7	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2
1	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0
2	13,6											

² In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.

³ Al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l'importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l'aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L'importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.

⁴ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 56^{ter} Rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità

¹ Se un assicurato che riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia richiede prestazioni dell'assicurazione invalidità durante il periodo di riscossione anticipata e si vede accordare una rendita d'invalidità secondo l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d'invalidità.

² La rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente che è stata versata tra l'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e la rinuncia alla riscossione anticipata va restituita. L'importo da restituire può essere compensato con la rendita d'invalidità versata retroattivamente.

³ Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all'assicurazione per l'invalidità e prima della concessione della rendita d'invalidità, l'assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall'inizio della riscossione anticipata della rendita.

⁴ Se è revocata, la rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente va restituita. L'importo da restituire può essere compensato con la rendita d'invalidità versata retroattivamente.

Art. 56^{quater} Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione

¹ In deroga all'articolo 56^{bis} capoverso 1, per le donne appartenenti alla generazione di transizione ai sensi dell'articolo 34^{bis} capoverso 3 LAVS che riscuotono anticipatamente la rendita vale quanto segue:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

Durata dell'anticipazione in anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8
2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9
3	3,0											

- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

Durata dell'anticipazione in anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
1	2,5	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3
2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2	6,3
3	6,5											

- c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

Durata dell'anticipazione in anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2
1	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8	6,0	6,3
2	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5	8,8	9,2	9,5	9,8	10,2
3	10,5											

² L'aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell'anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull'aliquota di riduzione.

Art. 57

Abrogato

Art. 60 cpv. 1

¹ Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56^{ter}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell'anticipazione della rendita.

Art. 67 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Se l'avente diritto a una rendita di vecchiaia muore, la richiesta di nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 3 e 4 LAVS può essere inoltrata dai superstiti.

Inserire prima del titolo della cifra III

Art. 125^{quater} Sostituzione di prestazioni dell'AI con prestazioni dell'AVS

La fissazione delle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la notifica delle decisioni nel caso dei beneficiari di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono di competenza della cassa di compensazione che ha versato fino a quel momento le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrativa sui quali le sono stati versati contributi.

Art. 222 cpv. 3

³ L'assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI³, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. L'ammontare della partecipazione

³ RS 831.201

dell'assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 lett. c cpv. 3

³ Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56^{bis} capoverso 1 è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² Gli articoli 53^{quater} e 56^{quater} entrano in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto per una durata di nove anni.

³ Dal 1° gennaio 2025 l'articolo 60 capoverso 1 ha il seguente tenore con effetto per una durata di nove anni:

Art. 60 cpv. 1

¹ Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56^{quater}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell'anticipazione della rendita.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale

Art. 35, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Impiego oltre l'età di riferimento AVS

(art. 10 cpv. 2 LPers)

¹ Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l'autorità competente secondo l'articolo 2 può costituire, d'accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.

² *Abrogato*

Art. 44a cpv. 2

² Hanno diritto all'aumento reale dello stipendio gli impiegati il cui rapporto di lavoro, al momento in cui l'aumento prende effetto, non è disdetto oppure è disdetto a seguito di pensionamento volontario prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 LAVS⁶ o di passaggio a un'altra unità amministrativa di cui all'articolo 1 capoverso 1.

Art. 88f cpv. 1

¹ Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l'età di riferimento secondo l'articolo 21 LAVS⁷ possono ottenere una rendita transitoria.

Art. 105b cpv. 3 lett. c

³ Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 831.10

⁶ RS 831.10

⁷ RS 831.10

- c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 LAVS⁹;

Art. 116l Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021¹⁰ della LAVS¹¹, l'impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d'età al massimo. La domanda deve essere presentata all'autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro.

² L'impiegata il cui rapporto di lavoro è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario prima del raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS ha diritto all'aumento reale dello stipendio secondo l'articolo 44a capoverso 2.

³ L'impiegata che va in pensione prima di raggiungere l'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS può ottenere una rendita transitoria secondo l'articolo 88f capoverso 1.

⁴ Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui all'articolo 105b capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può assumere completamente o parzialmente i contributi dell'impiegata dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.

2. Ordinanza del 26 maggio 1961¹³ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 13a cpv. 1 e 2

¹ Sono tenuti a pagare i contributi:

- a. gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;

⁸ RS 831.101

⁹ RS 831.10

¹⁰ RU 2023 92

¹¹ RS 831.10

¹² RS 831.101

¹³ RS 831.111

- b. gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.

² L'obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

3. Ordinanza del 29 novembre 1995¹⁴ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 4 cpv. 3

³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.

4. Ordinanza del 17 gennaio 1961¹⁵ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 29^{quater} Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

La rendita d'invalidità è versata soltanto se l'assicurato rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia o la revoca conformemente all'articolo 56^{ter} OAVS¹⁶.

Art. 38 cpv. 2

² L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 45

Abrogato

¹⁴ RS 831.131.12

¹⁵ RS 831.201

¹⁶ RS 831.101

5. Ordinanza del 15 gennaio 1971¹⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 2020¹⁸ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹⁹.

Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS²⁰, per il calcolo della prestazione complementare annua è computato come reddito l'importo della rendita intera, ridotta a causa dell'anticipazione.

Art. 23 cpv. 3

³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d e d^{bis} LPC).

Art. 45, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:

- a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²¹ e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;
- c. la Fondazione Pro Juventute:
 1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b,
 2. agli orfani.

Disposizione finale della modifica del ...

La Fondazione Pro Senectute accorda prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC alle donne che hanno raggiunto l'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²² della LAVS²³.

17 RS **831.301**
18 RS **837.2**
19 RS **831.10**
20 RS **831.10**
21 RS **831.10**
22 RU **2023 92**
23 RS **831.10**

6. Ordinanza del 3 ottobre 1994²⁴ sul libero passaggio

Art. 6 cpv. 4

⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere esteso al massimo a dieci anni.

Art. 16 cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 19c cpv. 1

¹ Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

Art. 19g cpv. 2

² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia (art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di

²⁴ RS 831.425

vecchiaia, l'aver di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 16 capoverso 1 nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

7. Ordinanza del 18 aprile 1984²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 14 cpv. 1

¹ Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.

Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
(art. 34a LPP)

¹ Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6

Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento
(art. 34a LPP)

¹ Se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:

² L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.

²⁵ RS 831.441.1

⁶ Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

Art. 26a, rubrica e cpv. 1

Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)

¹ Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.

Art. 26b, rubrica e cpv. 1

Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)

¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.

Art. 60a cpv. 3 e 4

³ Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2^{bis} LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.

⁴ Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l'attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d'occupazione, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell'importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.

Titolo dopo l'art. 62c

Sezione 1c: Disposizione d'esecuzione della lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS

Art. 62d

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021²⁶ della legge federale del 20 dicembre 1946²⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

8. Ordinanza del 13 novembre 1985²⁸ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 3 cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 3a cpv. 3 e 4

³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 7 cpv. 3

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

²⁶ RU 2023 92

²⁷ RS 831.10

²⁸ RS 831.461.3

9. Ordinanza del 20 dicembre 1982²⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 33 cpv. 2 lett. e

² Le rendite complementari sono rettifiche quando:

- e. la riscossione della rendita dell'AVS è differita conformemente all'articolo 39 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o anticipata conformemente all'articolo 40 LAVS.

Art. 33a, rubrica

Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento

Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2

Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di infortuni plurimi

¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d'invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{er} della legge. A tal fine sono determinanti:

- b. per la parte del primo infortunio, l'ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³¹, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;
- c. per la parte dell'altro infortunio, la differenza tra l'ammontare secondo la lettera b e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell'età di riferimento.

² Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell'invalidità effettiva al raggiungimento dell'età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all'intero ammontare della rendita.

Art. 33c, rubrica

Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

Art. 46 cpv. 2

² Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l'articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare

²⁹ RS 832.202

³⁰ RS 831.10

³¹ RS 831.10

quando il beneficiario di rendite raggiungerà l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³².

Art. 134 cpv. 2

² Le persone che raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³³ possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno precedente.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 147c Disposizione transitoria della modifica del ...

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021³⁴ della legge federale del 20 dicembre 1946³⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LAINF.

10. Ordinanza del 10 novembre 1993³⁶ sull'assicurazione militare

Art. 19 cpv. 3

³ L'articolo 6^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l'articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.

Art. 20 cpv. 2

² L'articolo 6^{quater} OAVS³⁹ concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴⁰ e l'articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.

32 RS 831.10

33 RS 831.10

34 RU 2023 92

35 RS 831.10

36 RS 833.11

37 RS 831.101

38 RS 831.10

39 RS 831.101

40 RS 831.10

Art. 23 cpv. 2

² Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴¹, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del ...

Se la rendita insorge dopo che l'assicurata ha raggiunto l'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021⁴² della legge federale del 20 dicembre 1946⁴³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.

11. Ordinanza del 24 novembre 2004⁴⁴ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 37 cpv. 6

⁶ L'articolo 6^{quater} OAVS⁴⁵ concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴⁶ e l'articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.

Art. 38 cpv. 3

³ L'articolo 6^{quater} OAVS⁴⁷ concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴⁸ e l'articolo 19 OAVS⁴⁹ concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.

- 41 RS 831.10
- 42 RU 2023 92
- 43 RS 831.10
- 44 RS 834.11
- 45 RS 831.101
- 46 RS 831.10
- 47 RS 831.101
- 48 RS 831.10
- 49 RS 831.101

12. Ordinanza del 31 agosto 1983⁵⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 10d cpv. 2

² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁵¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 12

Abrogato

Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all'assicurato prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁵².

Art. 41b, rubrica e cpv. 1

Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento

¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁵³ ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Se per il versamento mensile di prestazioni volontarie del datore di lavoro alle assicurate non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui all'articolo 10d capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021⁵⁴ della LAVS⁵⁵.

² Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate alle assicurate prima del raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.

⁵⁰ RS 837.02

⁵¹ RS 831.10

⁵² RS 831.10

⁵³ RS 831.10

⁵⁴ RU 2023 92

⁵⁵ RS 831.10

³ Le assicurate che hanno aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

13. Ordinanza del 3 marzo 1997⁵⁶ sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Art. 6 cpv. 2

² L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi.

14. Ordinanza dell'11 giugno 2021⁵⁷ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento

(art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)

¹ Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁵⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³ Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento.

⁵⁶ RS 837.174

⁵⁷ RS 837.21

⁵⁸ RS 831.10



Berna, 30.08.2023

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

AVS 21

Rapporto esplicativo concernente le modifiche di ordinanza



Compendio

Con il progetto di stabilizzazione dell'AVS (riforma AVS 21) si intende garantire il finanziamento delle rendite AVS a medio termine. Le modifiche di ordinanza apportano le precisazioni necessarie relative alle modifiche di legge.

Situazione iniziale

Nella votazione finale del 17 dicembre 2021 il Parlamento ha adottato, oltre alle modifiche della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹, anche il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. In seguito alla riuscita del referendum contro il progetto di stabilizzazione dell'AVS, il 25 settembre 2022 il Popolo ha votato sulle modifiche della LAVS e sul decreto federale. Le prime sono state accettate con il 50,57 per cento dei voti, il secondo lo è stato con il 55,07 per cento dei voti degli aventi diritto e il sì di 18 Cantoni.

Contenuto del progetto

Le modifiche di ordinanza relative all'attuazione delle riforma AVS 21 sono di natura tecnica e procedurale. Il Consiglio federale procede alle precisazioni necessarie in virtù delle deleghe conferitegli, che non gli lasciano molto margine discrezionale. Le modifiche principali da adottare sono le seguenti:

- *adeguamenti necessari affinché le persone che continuano a esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento possano decidere se far uso della franchigia (diritto di scelta) e per stabilire come tenere conto nel calcolo della rendita dei contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento;*
- *fissazione delle aliquote di riduzione su base mensile in caso di riscossione anticipata della rendita e precisazioni in merito alla flessibilizzazione della riscossione della rendita;*
- *precisazioni sulle misure compensative, in particolare riguardo alle aliquote di riduzione e all'importo del supplemento in caso di riscossione di una parte della rendita;*
- *adeguamenti redazionali relativi all'età di riferimento.*

¹ RS 831.10

Commento

1 Situazione iniziale

Nella votazione finale del 17 dicembre 2021 il Parlamento ha adottato la riforma AVS 21, che contiene, oltre alle modifiche della legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), anche il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. In seguito alla riuscita del referendum contro il progetto di stabilizzazione dell'AVS, il 25 settembre 2022 il Popolo ha votato sulle modifiche della LAVS e sul decreto federale. Le prime sono state accettate con il 50,57 per cento dei voti, il secondo lo è stato con il 55,07 per cento dei voti degli aventi diritto e il sì di 18 Cantoni. Il 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della riforma al 1° gennaio 2024 e ha posto in consultazione le disposizioni d'esecuzione fino al 24 marzo 2023.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Dato che le presenti modifiche di ordinanza si limitano a precisare le modifiche introdotte con la riforma AVS 21, per il confronto con il diritto estero si può fare riferimento al relativo messaggio del Consiglio federale³.

3 Punti essenziali del progetto

Con la riforma AVS 21 si intende stabilizzare l'AVS e al contempo mantenere il livello delle rendite. A tal fine sono previste diverse misure sul fronte delle prestazioni e un finanziamento supplementare. L'età di pensionamento, che in futuro sarà designata «età di riferimento», sarà armonizzata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. L'età di riferimento delle donne verrà innalzata gradualmente da 64 a 65 anni. Questo aumento sarà accompagnato da alcune misure compensative: in caso di entrata in vigore della riforma nel 2024, le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno anticipare la riscossione della loro rendita a condizioni più favorevoli oppure ricevere un supplemento di rendita, se esse la riscuoteranno unicamente all'età di riferimento. L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) genererà ulteriori entrate: l'aliquota ridotta passerà dal 2,5 al 2,6 per cento, quella speciale dal 3,7 al 3,8 per cento e quella normale dal 7,7 all'8,1 per cento. La riforma consentirà inoltre maggiore flessibilità: gli assicurati potranno decidere liberamente il momento in cui riscuotere la rendita, tra i 63 e i 70 anni, e potranno ridurre gradualmente il loro grado d'occupazione grazie alla possibilità di riscuotere anche solo una parte della rendita. Le persone che continueranno a lavorare dopo il compimento dei 65 anni potranno, a determinate condizioni, colmare eventuali contributive e assicurative, migliorando così la propria rendita, il che creerà un incentivo alla prosecuzione dell'attività lucrativa.

Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d'ordinanza. Per questo motivo, si procede ai necessari adeguamenti delle disposizioni d'esecuzione o all'emanazione di nuove disposizioni nelle pertinenti ordinanze. L'avamprogetto contiene le modifiche di ordinanza necessarie per l'attuazione della riforma AVS 21. L'articolo 154 capoverso 2 LAVS, l'articolo 97 capoverso 1 della legge

² RS 831.10

³ FF 2019 5179

federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio (LFLP) conferiscono al Consiglio federale le basi legali necessarie per prendere misure per l'attuazione dell'AVS e della previdenza professionale. La riforma AVS 21 prevede inoltre diverse deleghe di competenze al Consiglio federale. Occorre pertanto apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni di ordinanza interessate ed emanarne di nuove.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Modifica dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Art. 6^{quater} Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

L'articolo 6^{quater} OAVS disciplina la franchigia per i beneficiari di rendita, che ha la sua base legale nell'articolo 4 capoverso 2 LAVS. Poiché nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 questo articolo di legge prevede la possibilità per gli assicurati di rinunciare alla franchigia per migliorare la propria rendita, il presente articolo viene adeguato di conseguenza.

Cpv. 1: il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all'uso corrente, e precisato da quale mese è possibile dedurre questo importo. Nell'apportare la modifica, si tiene conto della volontà iniziale del legislatore, che non voleva introdurre una franchigia mensile e ne auspicava una annuale di 16 800 franchi, con possibilità di applicazione pro rata temporis soltanto in caso di attività lucrativa su un lasso di tempo inferiore a un anno. Per questo motivo viene soppressa la franchigia mensile di 1400 franchi e mantenuta soltanto quella annuale di 16 800 franchi. Si precisa inoltre che la franchigia va ridotta proporzionalmente, se l'attività lucrativa non viene esercitata per l'intero anno o se l'età di riferimento viene raggiunta in corso d'anno.

Cpv. 2: con la riforma i salariati avranno la possibilità di rinunciare alla franchigia. Per motivi di semplificazione amministrativa potranno optare per una soluzione diversa per ogni rapporto di lavoro.

Il salariato dovrà comunicare al proprio datore di lavoro che intende rinunciare alla franchigia al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo. Se al momento del primo versamento del salario il salariato accetta che il datore di lavoro prelevi i contributi soltanto sulla parte del salario eccedente la franchigia, potrà richiedere la deduzione dei contributi sull'intero salario soltanto l'anno successivo. Esempio: un salariato che ha raggiunto l'età di riferimento il 31 luglio acconsente al versamento dei salari per agosto e settembre senza deduzione dei contributi (applicazione della franchigia). A ottobre dichiara di voler rinunciare alla franchigia per i salari da ottobre a dicembre. Poiché il termine previsto è scaduto, il datore di lavoro prende in considerazione la sua comunicazione solo a partire dal gennaio dell'anno successivo e, solo a partire da

⁴ RS 831.40

⁵ RS 831.42

questa data, preleva i contributi sull'intero salario. Sono pertanto riprese per analogia le disposizioni dell'articolo 34d OAVS, già familiari ai datori di lavoro e ai salariati per i salari di poco conto. In virtù dell'obbligo generale d'informare secondo l'articolo 27 capoverso 1 LPGa, il datore di lavoro sarà tenuto a spiegare ai suoi dipendenti che hanno la possibilità di rinunciare all'applicazione della franchigia.

Cpv. 3: la scelta del salariato di farsi dedurre i contributi sull'intero salario o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell'anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario al più tardi al versamento del primo salario di quell'anno.

Cpv. 4: questo capoverso riprende il contenuto del capoverso 2 vigente. Il riferimento al 64° anno di età per le donne e al 65° per gli uomini viene sostituito con la nozione comune di «età di riferimento». Viene inoltre introdotto il termine «franchigia», che corrisponde all'uso corrente, e precisato da quale mese è possibile dedurre questo importo. Si precisa infine che la franchigia va ridotta proporzionalmente, se l'attività lucrativa non viene esercitata per l'intero anno o se l'età di riferimento viene raggiunta in corso d'anno.

Cpv. 5: la data entro la quale i lavoratori indipendenti devono comunicare alla propria cassa di compensazione la volontà di rinunciare alla franchigia è fissata in modo chiaro: si tratta del 31 dicembre dell'anno di contribuzione. In mancanza di tale comunicazione entro il termine stabilito, la cassa di compensazione può presumere che la franchigia continui a essere applicata.

Cpv. 6: la scelta del lavoratore indipendente di farsi dedurre i contributi sull'intero reddito o di far uso della franchigia verrà adottata automaticamente anche nell'anno di contribuzione successivo, se la persona non comunicherà una decisione in senso contrario entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione successivo.

Art. 51^{bis} cpv. 3

La somma dei redditi conseguiti fino all'insorgenza dell'evento assicurato (età di riferimento) viene moltiplicata per un fattore di rivalutazione. In questo modo i redditi dell'attività lucrativa degli anni con un livello dei salari più basso possono essere rivalutati al livello attuale al raggiungimento dell'età di riferimento. La rivalutazione permette di compensare l'inflazione registrata fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il fattore di rivalutazione applicabile dipende dall'anno civile in cui l'avente diritto alla rendita ha versato i primi contributi AVS computabili e dall'andamento del reddito; il fattore di rivalutazione tiene conto del sistema di calcolo delle rendite con 44 anni di contribuzione e si basa sull'età di riferimento. La possibilità di aumentare la rendita tenendo conto dei periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento è un caso particolare che non rientra nel sistema di calcolo generale. La deroga del nuovo capoverso 3 tiene conto del sistema di rendite basato su 44 anni di contribuzione maturati tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgenza del rischio assicurato vecchiaia. Inoltre, il sistema si basa sull'età di riferimento, al cui raggiungimento insorge in ogni caso il rischio assicurato, anche se l'assicurato rinvia la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia.

Art. 52 cpv. 1^{bis}

Primo periodo: con la riforma «Miglioramenti esecutivi» (in vigore dal 1° gennaio 2012) all'articolo 30^{bis} LAVS l'espressione «tavole» è stata sostituita con «prescrizioni [per il calcolo delle rendite]», ragion per cui in questa sede si procede al medesimo adeguamento terminologico a livello di ordinanza.

Secondo periodo: secondo il diritto vigente il calcolo di una rendita anticipata si basa su una durata di contribuzione completa, se fino alla riscossione anticipata l'avente diritto presenta la medesima durata di contribuzione delle persone della sua età. In considerazione delle lacune che sorgono tra l'inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), in futuro una rendita anticipata sarà ormai per principio considerata soltanto quale rendita parziale. Una durata di contribuzione sarà dunque considerata completa al raggiungimento dell'età di riferimento (cfr. art. 56 cpv. 1), se per ciascuno degli anni in questione saranno stati effettivamente versati contributi. Per stabilire la scala delle rendite applicabile sarà determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione totalizzati dall'assicurato fino alla riscossione anticipata della rendita e il numero di quelli previsti per le persone della sua età al momento del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52a, rubrica Durata di contribuzione inferiore a un anno prima dell'insorgere dell'evento assicurato

La versione vigente della rubrica di questo articolo è fuorviante, in quanto fa riferimento all'insorgere dell'evento assicurato prima del compimento dei 21 anni. La disposizione non tratta però la questione dell'evento assicurato ma stabilisce come procedere nel caso in cui una persona presenti una durata di contribuzione inferiore a un anno tra il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. La rubrica viene dunque adeguata di conseguenza.

Art. 52b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni

Cpv. 1: una durata di contribuzione incompleta può già sussistere al momento della riscossione anticipata della rendita. In futuro potrà però insorgere anche a causa della medesima. In questo capoverso va pertanto aggiunto il rimando all'articolo 40 capoverso 4 LAVS, secondo cui al momento del calcolo della rendita all'età di riferimento è possibile considerare anche i contributi versati prima del 1° gennaio seguente al compimento dei 20 anni (anni di gioventù) per colmare le lacune insorte a causa della riscossione anticipata della rendita che non si sarebbero potute colmare con l'assoggettamento all'AVS (dovuto al domicilio, all'esercizio di un'attività lucrativa o dell'adesione all'assicurazione facoltativa) nel periodo di anticipazione.

Cpv. 2: i periodi di contribuzione totalizzati negli anni di gioventù non possono essere impiegati per colmare le lacune generate dalla riscossione anticipata della rendita. Al momento dell'inizio dell'anticipazione si possono colmare soltanto le lacune contributive sorte in precedenza. Al raggiungimento dell'età di riferimento l'assicurato può colmare eventuali lacune contributive generate dall'anticipazione con i periodi di contribuzione rimanenti dagli anni di gioventù.

Art. 52^{bis} Nuovo calcolo della rendita

Affinché i contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento possano essere considerati per migliorare la rendita (art. 29^{bis} cpv. 3 LAVS) e colmare eventuali lacune (art. 29^{bis} cpv. 4 LAVS), occorre procedere, su richiesta dell'assicurato, a un nuovo calcolo della rendita. Poiché la legge menziona il nuovo calcolo soltanto per la fattispecie dell'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS, ma dal messaggio concernente la stabilizzazione dell'AVS (19.050)⁶ emerge chiaramente che esso può essere richiesto per entrambe le finalità, nella presente disposizione viene precisato che la possibilità di richiedere un nuovo calcolo riguarda sia il capoverso 3 che il capoverso 4 dell'articolo 29^{bis} LAVS. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'avente diritto può chiedere un nuovo calcolo della rendita una sola volta (art. 29^{bis} cpv. 3 LAVS). Possono essere computati soltanto i contributi che ha versato tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i cinque anni successivi. Se una persona desidera un nuovo calcolo della rendita, deve prendere l'iniziativa in tal senso. La richiesta può essere inoltrata anche dai suoi superstiti, se una rendita per superstiti subentra a una rendita di vecchiaia e la richiesta non è ancora stata presentata.

Art. 52^{ter} Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo

Di regola l'avente diritto inoltrerà la richiesta nel momento in cui cessa l'attività lucrativa. Il diritto alla rendita ricalcolata nascerà il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta. La differenza tra l'importo versato fino alla richiesta del nuovo calcolo e quello della rendita ricalcolata non verrà versata retroattivamente.

Art. 52^{quater} Redditi da attività lucrativa considerati per colmare eventuali lacune contributive

Con i contributi AVS versati sul proprio reddito da attività lucrativa sarà possibile colmare eventuali lacune contributive, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 29^{bis} capoverso 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021, ovvero aver conseguito un reddito equivalente almeno al 40 per cento della media dei redditi da attività lucrativa conseguiti prima del raggiungimento dell'età di riferimento. In questo contesto saranno considerati tutti i redditi da attività lucrativa propri, a prescindere dal fatto che siano o meno soggetti a contribuzione. Di conseguenza, l'applicazione o meno della franchigia non inciderà sulla soglia del 40 per cento.

Art. 53, rubrica e cpv. 1 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

Data la notevole automatizzazione del calcolo delle rendite, oltre alle tavole delle rendite vengono utilizzate anche le prescrizioni di calcolo vincolanti su cui queste si basano (art. 30^{bis} LAVS). Le «prescrizioni per il calcolo delle rendite» verranno pertanto menzionate nella rubrica di questo articolo e nella disposizione. Questo non comporta cambiamenti dal punto di vista materiale.

⁶ FF 2019 5179, in particolare 5242.

Art. 53^{ter} Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

Cpv. 1: se uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre innanzitutto determinare l'entità della limitazione della somma delle due rendite. Poiché in caso di anticipazione la durata di contribuzione sarà per principio incompleta, in una prima fase andrà determinata la scala delle rendite ponderata (secondo l'art. 53^{bis} OAVS). Il 150 per cento dell'importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituirà il valore di limitazione della somma delle due rendite individuali. In una seconda fase questa somma andrà moltiplicata per la percentuale di rendita più elevata.

Esempio: se un coniuge percepisce una rendita intera e l'altro solo il 50 per cento, si moltiplica per 1,0; se un coniuge percepisce l'80 per cento e l'altro il 50 per cento, si moltiplica per 0,8. Per il resto, la rendita limitata viene calcolata con l'attuale formula.

Cpv. 2: in caso di rinvio della rendita, per la limitazione è determinante la rendita intera cui si ha diritto, a prescindere dal fatto che si sia rinviata la rendita intera o solo una percentuale di essa. Secondo l'articolo 35 LAVS, la somma delle due rendite intere per i coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita.

Esempio 1: la moglie percepisce per prima la rendita di vecchiaia (rendita massima), mentre il marito, una volta raggiunta l'età di riferimento, rinvia la totalità della rendita (rendita massima). Dal momento in cui quest'ultimo raggiunge l'età di riferimento, alla somma delle rendite dei due coniugi si applica la limitazione del 150 per cento.

Esempio 2: la moglie rinvia il 50 per cento della rendita e successivamente il marito rinvia l'80 per cento della sua. Dal momento in cui anche il marito raggiunge l'età di riferimento, e quindi entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, si applica la limitazione del 150 per cento, senza ulteriore moltiplicazione per 0,8.

Art. 53^{quater} Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione

Cpv. 1: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare nel corso del tempo (miglioramento della rendita secondo l'art. 29^{bis} cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021; ripartizione dei redditi secondo l'art. 29^{quinquies} LAVS nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà stabilito una sola volta e in seguito non verrà più modificato. Precisa inoltre il momento in cui il reddito annuo medio determinante è preso in considerazione.

Cpv. 2: le rendite vengono adeguate ogni due anni all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33^{ter} LAVS). Poiché il supplemento di rendita è versato al di fuori del sistema delle rendite, questa disposizione prevede che esso non verrà adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, l'importo del supplemento di rendita resterà dunque invariato per l'intera durata di riscossione della rendita di vecchiaia.

Cpv. 3: questo capoverso disciplina la riduzione del supplemento di rendita degli aventi diritto che presentano una durata di contribuzione incompleta. Come nel caso della

rendita di vecchiaia, anche l'importo del supplemento di rendita dipende dal lasso di tempo durante il quale l'assicurata ha versato contributi.

Cpv. 4: questa disposizione conferisce inoltre all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) la competenza di pubblicare apposite tavole che indicheranno l'importo del supplemento di rendita in funzione della scala delle rendite applicabile. Il supplemento di rendita verrà arrotondato al franco superiore, indipendentemente dal fatto che la durata di contribuzione sia completa o incompleta.

Cpv. 5: in caso di rinvio della totalità della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita sarà versato soltanto alla revoca del rinvio. In tal caso la somma dei supplementi non pagati tra l'età di riferimento e la revoca (totale o parziale) del rinvio della rendita verrà versata integralmente al momento della revoca (totale o parziale) del rinvio della rendita di vecchiaia. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l'intero importo del supplemento di rendita sarà versato con la parte della rendita riscossa. Non rientrando nell'importo della rendita rinviata, il supplemento di rendita non verrà aumentato in seguito al rinvio.

Cpv. 6: alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono che, in caso di residenza all'estero, ai cittadini dello Stato in questione venga versata un'indennità unica al posto di una rendita parziale dell'AVS (rendita di vecchiaia e/o per superstiti) di modesta entità. Questo capoverso prevede che in tali casi anche il supplemento di rendita sia versato sotto forma d'indennità unica. L'importo del supplemento di rendita sarà fissato nelle tavole allestite dall'UFAS.

Cpv. 7: le rendite parziali il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa possono essere versate anche una volta all'anno, posticipatamente. Questa disposizione stabilisce che il supplemento di rendita sarà versato con le stesse modalità della relativa rendita di vecchiaia.

Art. 54^{bis} cpv. 2

Il capoverso 1 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2008. Il vigente capoverso 2 inizia tuttavia ancora con «Esse» e deve dunque essere modificato in modo da esplicitare il soggetto. È inoltre apportata una modifica redazionale. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Titolo prima dell'art. 55^{bis}

L'espressione «età per il godimento della rendita» è sostituita con «riscossione della rendita».

Art. 55^{bis} lett. b e b^{bis}

Let. b: secondo il diritto vigente, la rendita di vecchiaia non può essere rinviata se prima di essa si è percepita una rendita d'invalidità. Se una persona percepisce una rendita intera d'invalidità, non è dunque possibile un rinvio, dato che la rendita d'invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia della stessa entità (art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS). Poiché la rendita intera d'invalidità deve essere sostituita dalla rendita intera di vecchiaia, non vi è margine per un rinvio.

Let. b^{bis}: in futuro sarà possibile riscuotere anche solo una parte della rendita di vecchiaia e rinviarne il resto; potranno fare uso di questa possibilità anche le

persone che in precedenza beneficiavano di una rendita d'invalidità non intera. Si potrà però rinviare soltanto la percentuale della rendita di vecchiaia che non corrisponde alla rendita dell'assicurazione invalidità (AI) da essa sostituita. Per esempio, se fino all'età di riferimento una persona percepisce

- il 25 per cento di una rendita intera d'invalidità, al raggiungimento dell'età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 25 per cento della rendita di vecchiaia (art. 33^{bis} LAVS) e potrà essere rinviato al massimo il 75 per cento della rendita di vecchiaia;
- il 50 per cento di una rendita intera d'invalidità, al raggiungimento dell'età di riferimento questa percentuale sarà sostituita dal 50 per cento della rendita di vecchiaia e potrà essere rinviato al massimo il 50 per cento della rendita di vecchiaia.

Art. 55^{ter} Aumento in caso di rinvio della rendita

Cpv. 1: in futuro si utilizzerà l'espressione «aliquote di aumento» al posto di «supplemento percentuale». Le aliquote di aumento restano invariate. Nella tabella viene precisato che si tratta di anni di rinvio.

Cpv. 2: sul piano materiale questo capoverso è identico a quello vigente, che descrive come viene determinato secondo la prassi attuale l'importo dell'aumento (supplemento) in caso di rinvio. Questa procedura è applicabile indipendentemente dal fatto che venga rinviata la totalità o solo una parte della rendita. A tal fine occorre stabilire quali importi delle rendite sono stati rinviati per quanto tempo, dato che durante il periodo di rinvio le rendite mensili (RM) possono variare per diversi motivi (limitazione della somma delle rendite, soppressione della limitazione oppure adeguamento delle rendite).

Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita per tre anni. Nei primi 24 mesi ha diritto a una rendita senza limitazione, negli ultimi 12 mesi a una rendita limitata. L'importo dell'aumento è calcolato come segue:

$$\text{importo dell'aumento} = \frac{(\text{RM non limitata} \times 24) + (\text{RM limitata} \times 12)}{36} \times 17,1 \%$$

Nei casi in cui la parte inizialmente rinviata viene successivamente ridotta, è applicabile il capoverso 3 del presente articolo.

Cpv. 3: l'attuale capoverso 3 non è più necessario, dato che le rendite per superstiti che succedono a rendite di vecchiaia rinviate non verranno più aumentate in base a principi attuariali (il vigente art. 39 cpv. 2 LAVS è stato abrogato con la modifica del 17 dicembre 2021).

Nel suo nuovo tenore, il capoverso 3 disciplinerà quindi i casi di riduzione della percentuale di rendita rinviata. Se l'assicurato revocherà parzialmente il rinvio, l'importo dell'aumento sarà calcolato sulla percentuale di rendita non più rinviata secondo il capoverso 2 e versato in aggiunta alla rendita dal momento della revoca parziale (ovvero non solo al momento della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia).

Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento (65 anni). Dopo due anni, revoca l'anticipazione del 40 per cento e continua a rinviare il 60 per cento della rendita.

Fase 1: a partire dai 67 anni, l'assicurato riceve il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia più il 10,8 per cento di questa parte della rendita (importo dell'aumento 1 per due anni di rinvio).

Fase 2: a 70 anni l'assicurato riscuote il rimanente 60 per cento della rendita di vecchiaia. Su questa parte della rendita riceve un supplemento del 31,5 per cento (importo dell'aumento 2 per cinque anni di rinvio). A partire da quel momento, l'assicurato riceve la totalità della rendita e, in aggiunta, i due importi dell'aumento.

Cpv. 4: se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite per i figli, l'importo dell'aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Questo capoverso garantisce che la somma di tutti gli aumenti non superi l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia.

Esempio: l'importo dell'aumento è fissato a 140 franchi; di regola questo viene versato integralmente (100 %) con la rendita AVS.

Se oltre alla rendita principale è versata anche una rendita per i figli, direttamente al figlio, l'importo di 140 franchi deve essere ripartito (140 fr. corrispondono al 140 %: 100 % rendita di vecchiaia, 40 % rendita per i figli), vale a dire che il beneficiario di rendita riceve 100 franchi dell'importo dell'aumento e il figlio 40 franchi.

Cpv. 5: l'espressione «importo del supplemento» è sostituita con «importo dell'aumento». Si tratta di un adeguamento puramente redazionale.

Art. 55^{quater} cpv. 1 e 5

Cpv. 1: questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Cpv. 5: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Non sarà più necessario firmarlo, ma lo si potrà compilare e inviare online. Questo adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l'ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita non più rinviata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. In questo capoverso si precisa pertanto che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno tuttavia tenute a procedere all'adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.

Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia

Cpv. 1: date le lacune che sorgono tra l'inizio della riscossione anticipata della rendita e il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), per principio una rendita anticipata potrà essere soltanto una rendita parziale. Al riguardo si rimanda anche al commento relativo all'articolo 52 capoverso 1^{bis}.

Cpv. 2: se la percentuale di rendita anticipata viene modificata, la percentuale aggiuntiva verrà calcolata secondo le stesse basi utilizzate per la percentuale iniziale. Cambierà unicamente l'aliquota di riduzione. Questo è possibile, poiché in caso di riscossione anticipata i versamenti effettuati saranno considerati soltanto quali anticipi sulla rendita. La rendita di vecchiaia definitiva verrà calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento (art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021).

Cpv. 3: la richiesta andrà inoltrata utilizzando il modulo ufficiale. Questo non necessiterà più della firma dell'assicurato, che potrà compilarlo e inviarlo online. L'adeguamento varrà solo per il futuro. Se la cassa di compensazione riceverà la richiesta l'ultimo giorno del mese, per motivi amministrativi non sarà possibile versare la parte di rendita anticipata già dal mese successivo, che in questo caso sarebbe il giorno dopo. Questo capoverso stabilisce che il versamento potrà essere effettuato al più presto a partire dal mese successivo. Ovviamente le casse di compensazione saranno tuttavia tenute a procedere all'adeguamento il più rapidamente possibile. Se necessario, si procederà a un versamento retroattivo.

Cpv. 4: in futuro, l'anticipazione della rendita comporterà per principio lacune contributive, che potranno essere colmate con periodi di contribuzione totalizzati durante l'anticipazione (fino a raggiungere la durata di contribuzione massima, scala 44). Poiché l'obbligo contributivo dura fino al raggiungimento dell'età di riferimento (art. 3 cpv. 1^{bis} LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021), le lacune sorte in seguito all'anticipazione verranno colmate al raggiungimento dell'età di riferimento, se la persona sarà stata assoggettata all'AVS per tutta la durata dell'anticipazione (in base al domicilio e/o allo svolgimento di un'attività lucrativa). Anche eventuali anni di gioventù potranno essere impiegati per colmare le lacune contributive derivanti dalla riscossione anticipata della rendita (cfr. art. 52b cpv. 1).

Per il nuovo calcolo fa stato non il fattore di rivalutazione applicabile al momento dell'inizio dell'anticipazione, bensì quello determinante al raggiungimento dell'età di riferimento. In effetti, in caso di riscossione anticipata vengono versati semplicemente anticipi sulla rendita, ma il calcolo della rendita definitiva avviene sempre solo al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 56^{bis} Riduzione in caso di anticipazione della rendita

Cpv. 1: poiché in futuro l'anticipazione sarà possibile su base mensile, vengono introdotte aliquote di riduzione mensili. L'ammontare delle aliquote rimarrà invariato.

Cpv. 2: la percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta (art. 40 cpv. 2 LAVS, nella versione della modifica del 17 giugno 2021). Se l'assicurato chiederà un tale aumento, la parte aggiuntiva della percentuale di rendita anticipata verrà moltiplicata per l'aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell'anticipazione rimanente per questa percentuale. Alla percentuale di rendita anticipata in precedenza continuerà a essere applicata l'aliquota di riduzione più elevata.

Esempio: a partire dai 63 anni, una persona anticipa il 20 per cento della rendita di vecchiaia. A questa percentuale si applica un'aliquota di riduzione del 13,6 per cento. A 64 anni la persona aumenta la percentuale di rendita anticipata al 70 per cento. Al 20 per cento anticipato in precedenza continua ad applicarsi la riduzione del 13,6 per cento, mentre alla differenza tra le due percentuali (ovvero al 50 %) si applica una riduzione del 6,8 per cento a partire dai 64 anni.

Cpv. 3: se l'assicurato non ha modificato la percentuale di rendita anticipata, al raggiungimento dell'età di riferimento l'importo definitivo della riduzione verrà determinato secondo i principi vigenti attualmente.

Se ha aumentato una volta la percentuale di rendita anticipata, in un primo tempo occorrerà considerare separatamente le singole percentuali di rendita per determinare la durata dell'anticipazione di ciascuna di esse (se del caso, distinguendo i periodi con e senza limitazione). La somma degli importi della percentuale di rendita anticipata non ridotta verrà moltiplicata per l'aliquota di riduzione applicabile per il periodo di anticipazione in questione e il risultato sarà in seguito diviso per il numero di mesi di anticipazione. La stessa procedura andrà applicata per la seconda percentuale di rendita. Alla fine gli importi delle riduzioni ottenuti per le singole percentuali di rendita verranno sommati: ne risulterà così l'importo definitivo della riduzione.

Esempio: l'importo definitivo della riduzione nell'esempio presentato al capoverso 2 si calcolerà nel modo descritto di seguito.

1^a operazione:

24 mesi x rendita del 20 % non ridotta = importo Y

importo Y x 13,6 %
24 mesi = importo della riduzione mensile 1

2^a operazione:

12 mesi x rendita del 50 % non ridotta = importo X

importo X x 6,8 %
12 mesi = importo della riduzione mensile 2

3^a operazione:

importi della riduzione 1 + 2 = riduzione mensile della rendita dal raggiungimento dell'età di riferimento

Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al vigente articolo 56 capoverso 4 OAVS. Nella versione tedesca l'espressione «Betrag der Kürzung» è sostituita con «Kürzungsbetrag», il che non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.

Art. 56^{ter} Rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità

Come oggi, anche in futuro continuerà a non essere possibile cumulare la riscossione di una rendita dell'AI con la totalità o una percentuale di una rendita dell'AVS (cfr. messaggio concernente la riforma AVS 21, FF 2019 5179, in particolare 5272). Secondo l'articolo 40 capoverso 1 in fine LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina la possibilità di revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia in caso di concessione a posteriori di una rendita d'invalidità. Si profilano due scenari possibili:

Cpv. 1: se un assicurato che ha iniziato a riscuotere anticipatamente una percentuale della rendita AVS prima della richiesta di prestazioni all'AI si vede accordare il diritto a una rendita AI per un'invalidità insorta durante il periodo di riscossione anticipata, potrà rinunciare all'anticipazione (altrimenti non potrebbe percepire la rendita AI). La riscossione anticipata di una parte della rendita AVS è tesa a permettere la

prosecuzione dell'attività lucrativa e a promuovere il passaggio graduale al pensionamento. Pertanto, non si può negare sistematicamente il diritto a una rendita AI, se una persona diventa invalida o la sua invalidità è riconosciuta durante l'anticipazione di una parte della rendita AVS (art. 30 lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, a contrario). La rinuncia avrà effetto soltanto con l'inizio del diritto alla rendita AI, vale a dire dalla nascita del diritto alla rendita secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI. Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita AVS calcolata verrà ridotta in funzione dei mesi effettivi di anticipazione che hanno preceduto la rinuncia e cui non si è rinunciato (cfr. art. 56^{bis}).

Cpv. 2: se un assicurato rinuncia alla rendita di vecchiaia anticipata per riscuotere una rendita AI, la rendita di vecchiaia anticipata andrà restituita a contare dal momento in cui è nato il diritto alla rendita AI, al fine di evitare il doppio pagamento di prestazioni. La rendita di vecchiaia da restituire potrà essere compensata con la rendita d'invalidità versata retroattivamente.

Cpv. 3: come già nella prassi vigente, l'assicurato potrà revocare l'anticipazione della totalità o di una parte della rendita AVS per percepire la rendita AI, se la rendita di vecchiaia anticipata è stata versata tra la richiesta di prestazioni AI e la concessione della rendita AI. Questa eccezione sarà ormai disciplinata nella legge (art. 30 lett. a in fine LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Per motivi di chiarezza, verrà ripresa anche nell'OAVS. La revoca sarà applicabile a ogni anticipazione e avrà effetto dal suo inizio. Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita AVS calcolata non sarà pertanto ridotta a causa dell'anticipazione. Se l'assicurato non avrà revocato l'anticipazione della rendita di vecchiaia, non potrà percepire la rendita AI.

Cpv. 4: i casi di anticipazione di cui al capoverso 3 sono tesi a far sì che l'assicurato riscuota anticipatamente una parte o la totalità della rendita di vecchiaia fino alla conclusione della procedura dell'AI. In questo modo si vuole evitare che la persona si ritrovi in condizioni economiche critiche. Con la revoca, l'assicurato si troverà nella stessa situazione in cui sarebbe se non avesse mai richiesto l'anticipazione della rendita di vecchiaia. La revoca implica la necessità di restituire la rendita di vecchiaia anticipata, la quale potrà essere compensata con la rendita d'invalidità versata retroattivamente.

Art. 56^{quater} Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione

Cpv. 1: questo capoverso disciplina l'ammontare delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione su base mensile della rendita da parte delle donne che rientrano nella generazione di transizione. Poiché le aliquote di riduzione sono graduate in funzione delle fasce di reddito, le lettere a–c stabiliscono le aliquote applicabili in ciascun caso.

Cpv. 2: poiché il reddito annuo medio determinante di un assicurato può cambiare, questo capoverso stabilisce che una variazione non incide sull'ammontare dell'aliquota di riduzione applicabile. Precisa inoltre il momento di riferimento per la fissazione delle aliquote di riduzione basata sul reddito annuo medio determinante.**Art. 57**

Questo articolo precisa in che misura le rendite per superstiti che succedono alle rendite di vecchiaia anticipate vengono ridotte. La modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 (AVS 21) prevede l'abrogazione della regolamentazione secondo cui anche le rendite vedovili e le rendite per orfani che sostituiscono una rendita anticipata vanno ridotte. Di conseguenza, questo articolo viene abrogato.

Art. 60 cpv. 1

L'abrogazione dell'articolo 57 e l'inserimento degli articoli 56^{bis} e 56^{ter} richiedono l'adeguamento del rimando nel primo periodo di questa disposizione. L'espressione «di massima», che implica la possibilità di un'eccezione, viene sostituita per tenere meglio conto della realtà: nell'effettuare il calcolo anticipato, la cassa di compensazione si baserà in particolare sugli articoli 50–56^{ter}. Dall'entrata in vigore dell'articolo 56^{quater}, il 1° gennaio 2025, il calcolo si baserà sugli articoli 50–56^{quater} (cfr. disposizioni finali cpv. 3). Il terzo periodo del presente capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS).

Art. 67 cpv. 1^{quater}

Questo nuovo capoverso disciplina la richiesta di un nuovo calcolo della rendita da parte dei superstiti. Le rendite per superstiti sono calcolate in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento l'assicurato, senza aver richiesto un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, ha continuato a lavorare e a versare contributi secondo l'articolo 29^{bis} capoversi 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, i superstiti potranno richiedere un nuovo calcolo della rendita.

Art. 125^{quater} Sostituzione di prestazioni dell'AI con prestazioni dell'AVS

Occorre disciplinare nell'OAVS quale sia, in caso di sostituzione di prestazioni dell'AI, la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita e delle altre prestazioni dell'AVS. A tal fine si riprende la regola stabilita nell'articolo 45 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI). Questa regola si applicherà anche in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita AVS. Per la fissazione delle prestazioni dell'AI e la notifica delle relative decisioni continuerà tuttavia a essere competente l'ufficio AI.

Art. 137 Conto individuale

In futuro i redditi dell'attività lucrativa conseguiti e i periodi di contribuzione maturati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento potranno essere presi in considerazione nel calcolo della rendita fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 29^{bis} cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Occorre quindi che i dati in questione vengano registrati nel conto individuale anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e fino a cinque anni da quella data. Poiché la formulazione vigente permetterebbe di registrare i redditi soltanto fino al raggiungimento dell'età di riferimento, questa disposizione viene adeguata di conseguenza.

Art. 222 cpv. 3

Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 lett. c cpv. 3

In seguito alla riforma AVS 21, le aliquote di riduzione non saranno più menzionate nell'articolo 56 capoverso 2, cui rimanda questa disposizione, bensì nell'articolo 56^{bis} capoverso 1, che riprende le aliquote esistenti e le precisa mese per mese, data la

nuova possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita su base mensile e non più soltanto annuale. Occorre dunque adeguare il rimando all'articolo. La percentuale menzionata in questa disposizione finale resta invariata, dato che le persone interessate hanno già raggiunto l'età di pensionamento.

4.2 Modifica di altri atti normativi

4.2.1 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Il Consiglio federale intende mettere in vigore la riforma AVS 21 con effetto dal 1° gennaio 2024. Nel quadro della revisione della LAVS l'espressione «età di pensionamento» è stata sostituita con «età di riferimento». La medesima modifica viene quindi apportata anche nell'ordinanza sul personale federale (OPers).

Art. 35, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Impiego oltre l'età di riferimento AVS

L'articolo 35 capoverso 2 OPers viene abrogato e sostituito da una disposizione transitoria (art. 116/ cpv. 1). Quest'ultima regola esplicitamente la prosecuzione dell'attività lucrativa delle donne il cui rapporto di lavoro, durante il periodo di aumento graduale dell'età di riferimento, terminerà prima del compimento dei 65 anni. Viene così chiarito che le donne nate tra il 1960 e il 1963 il cui contratto di lavoro è scaduto in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento potranno continuare a lavorare tra i 64 anni (rispettivamente, 64 anni e 3, 6 e 9 mesi) e i 65 anni.

Art. 44a cpv. 2, 88f cpv. 1, 105b cpv. 3 lett. c, e 116/

Gli articoli 44a capoverso 2, 88f capoverso 1 e 105b capoverso 3 lettera c vengono completati con disposizioni transitorie che regolamentano esplicitamente il caso delle donne interessate dall'aumento graduale dell'età di riferimento (art. 116/ cpv. 2–4).

4.2.2 Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

Art. 13a cpv. 1 e 2

L'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021 stabilisce che per le persone non esercitanti un'attività lucrativa l'obbligo contributivo nell'assicurazione obbligatoria cesserà con l'età di riferimento e non più a un'età di pensionamento diversa per donne e uomini. Il presente articolo va pertanto adeguato. Secondo l'articolo 2 capoverso 6 LAVS, il Consiglio federale può fissare anche la durata dell'obbligo contributivo nell'assicurazione facoltativa. Invece di stabilire regole diverse per le persone esercitanti un'attività lucrativa e quelle non esercitanti un'attività lucrativa in due capoversi distinti, l'inizio dell'obbligo contributivo sarà disciplinato nel capoverso 1 per entrambe le categorie di assicurati (lett. a per le persone esercitanti un'attività lucrativa e lett. b per quelle non esercitanti un'attività lucrativa). Il capoverso 2, invece, disciplinerà la cessazione dell'obbligo contributivo. Analogamente a quanto attualmente previsto con l'età di pensionamento, in futuro il Consiglio federale escluderà dall'obbligo contributivo nell'assicurazione facoltativa gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento. Le persone assicurate a titolo facoltativo non potranno così colmare eventuali lacune assicurative né migliorare la propria rendita continuando a lavorare dopo l'età di riferimento. Lo scopo dell'assicurazione facoltativa non è infatti quello di ottimizzare la posizione assicurativa degli assicurati, bensì soltanto di permettere alle persone residenti all'estero di evitare lacune assicurative. Con la cessazione dell'obbligo contributivo

dopo il raggiungimento dell'età di riferimento si eviterà che gli assicurati possano migliorare le proprie prestazioni versando contributi modesti, a scapito dell'assicurazione facoltativa, che già oggi è sovvenzionata in misura significativa dall'assicurazione obbligatoria. Questo effetto non deve essere rafforzato concedendo alle persone assicurate a titolo facoltativo un'ulteriore possibilità per migliorare la propria rendita.

4.2.3 Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)

Art. 4 cpv. 3

Il primo periodo di questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La nuova regolamentazione secondo cui i contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento possono essere impiegati per un nuovo calcolo della rendita è una misura tesa a migliorare la rendita di vecchiaia (art. 29^{bis} cpv. 3 e 4 LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021). Saranno pertanto rimborsati soltanto i contributi che avrebbero comportato un miglioramento della rendita di vecchiaia. Ciò consentirà di garantire una certa parità di trattamento tra le persone che possono richiedere una rendita più elevata in virtù dei contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e quelle che potranno richiedere un rimborso più elevato. La regolamentazione risulta tanto più coerente se si pensa che, analogamente ai contributi versati per un'attività lucrativa svolta dopo l'età di riferimento dalle persone aventi già diritto alla rendita massima, che non danno diritto a un miglioramento della rendita, i contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento che non avrebbero generato un miglioramento della rendita non saranno rimborsati.

4.2.4 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 29^{quater} Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

L'articolo 56^{ter} AP-OAVS menziona i casi in cui gli assicurati potranno revocare l'anticipazione della rendita di vecchiaia o rinunciarvi. Il nuovo articolo 29^{quater} chiarisce che affinché gli venga versata una rendita d'invalidità concessa a posteriori l'assicurato dovrà revocare l'anticipazione della sua rendita di vecchiaia o rinunciarvi. È infatti esclusa la riscossione simultanea delle due rendite.

Art. 38 cpv. 2

Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido, per quanto concerne il bisogno di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana, soltanto se ha diritto a una rendita (art. 42 cpv. 3 LAI). Il diritto a una rendita AI deve essere riconosciuto mediante una decisione formale. Se in un secondo momento la persona rinuncia alla rendita AI per anticipare la riscossione di una parte della rendita AVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI continua a sussistere.

Si estingue invece in caso di anticipazione della totalità della rendita AVS (art. 42 cpv. 4^{bis} lett. a LAI, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021), cosicché la competenza passa all'AVS.

Art. 45

Questo articolo può essere abrogato, dato che l'applicazione per analogia dell'articolo 125 (cpv. 1) OAVS è già prevista nell'articolo 44. In seguito alla presente modifica delle disposizioni d'esecuzione, la disposizione che stabilisce la cassa di compensazione competente per la fissazione della rendita AVS e per la notifica delle relative decisioni sarà sancita nell'articolo 125^{quater} OAVS e non più nell'OAI.

4.2.5 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia

Il vigente articolo 15a stabilisce che, in caso di rendita anticipata, per il calcolo della prestazione complementare annua è computata come reddito soltanto la rendita ridotta. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare anche solo una parte della rendita. Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera d^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. L'articolo 15a va dunque completato in tal senso.

Art. 23 cpv. 3

Il vigente articolo 23 capoverso 3 stabilisce che il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti. Il diritto vigente prevede unicamente la riscossione anticipata o il rinvio della totalità della rendita. In seguito alla riforma AVS 21 sarà possibile anticipare o rinviare anche solo una percentuale della rendita. Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera d^{bis} LPC, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in questi casi va computata sempre la totalità della rendita, indipendentemente dalla percentuale riscossa. Il rimando dell'articolo 23 capoverso 3 va pertanto completato con la lettera d^{bis}.

Art. 45, frase introduttiva e lett. a e c

Secondo il vigente articolo 21 capoverso 1 LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Con la modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 (AVS 21), in futuro avranno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento). L'aumento dell'età di riferimento a 65 anni per le donne richiede un adeguamento della regolamentazione. Nel loro caso nell'AVS l'età di riferimento verrà innalzata gradualmente, cosicché per gli uomini e le donne varrà la stessa età di riferimento cinque anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

Let. a: nel tenore vigente di questa lettera non sono considerati i casi di anticipazione secondo l'articolo 40 LAVS. In futuro sarà possibile anticipare la riscossione anche solo di una parte della rendita di vecchiaia. In questi casi, gli aventi diritto potranno continuare a percepire prestazioni dell'Al, rientrando così nel campo d'applicazione della lettera b. Poiché le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC sono considerate come sussidiarie, non vengono versate in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia.

Let. c: nel tenore vigente di questa lettera non sono menzionati i vedovi. Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LPC, tuttavia, anch'essi possono ricevere sussidi dalle istituzioni di utilità pubblica e vanno pertanto aggiunti alla lettera c. Poiché il diritto a una rendita per vedovi secondo l'articolo 24 capoverso 2 LAVS si estingue con il compimento dei 18 anni dell'ultimo figlio del vedovo, le prestazioni di Pro Juventute potranno essere versate soltanto ai vedovi con figli minorenni.

Disposizione finale della modifica del ...

La disposizione finale regola il diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC per le donne della generazione di transizione la cui età di riferimento viene aumentata gradualmente da 64 a 65 anni.

4.2.6 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio (OLP)

Art. 6 cpv. 4

L'espressione «ordinaria età AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 16 cpv. 1

Occorre introdurre nell'OLP una disposizione analoga a quella attualmente prevista per il pilastro 3a e in futuro anche per la riscossione differita della prestazione di vecchiaia nel 2° pilastro secondo gli articoli 13 capoverso 2 e 13b capoverso 2 LPP, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, in modo da creare un incentivo a lavorare anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Il rinvio della rendita e la prosecuzione dell'attività lucrativa sono correlati anche dal punto di vista fiscale, poiché soltanto le persone che continuano effettivamente a lavorare devono poter beneficiare di una previdenza professionale fiscalmente agevolata. Le donne e gli uomini che vorranno rinviare la riscossione della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento dovranno essere in grado di provare al proprio istituto di libero passaggio che continuano a esercitare un'attività lucrativa, sia essa dipendente o indipendente. La condizione dell'effettiva prosecuzione di un'attività lucrativa è adempiuta, se l'assicurato fornisce la prova ad esempio mediante un certificato di salario, un contratto di lavoro o un'attestazione in tal senso da parte del datore di lavoro. Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa indipendente, può ad esempio presentare un conto commerciale. La legge non prevede un grado d'occupazione minimo a tal fine. Inoltre, l'espressione «età dell'AVS» è sostituita con «età di riferimento».

Art. 19c cpv. 1

L'espressione «età conferente il diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento». Inoltre, il tenore del capoverso è adeguato in base al nuovo tenore dell'articolo 16 capoverso 1. Gli averi delle persone che dimostrano a un istituto di libero passaggio

di continuare a esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non dovranno ovviamente essere annunciati quali «averi dimenticati».

Art. 19g cpv. 2

L'espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia

L'espressione «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.xxxx

In seguito alla modifica dell'articolo 16 OLP, gli assicurati dovranno riscuotere gli averi di libero passaggio al raggiungimento dell'età di riferimento, se non esercitano più alcuna attività lucrativa. Questa nuova regolamentazione interesserà anche persone che al momento dell'entrata in vigore hanno già raggiunto l'età di riferimento o che la raggiungeranno a breve, che non avranno quindi il tempo di adeguare la propria pianificazione della vecchiaia a così breve scadenza. Queste persone avranno pertanto tempo fino alla fine del 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento per riscuotere i loro averi di libero passaggio. Questa disposizione transitoria garantisce anche che gli istituti di libero passaggio abbiano abbastanza tempo per adeguare i propri regolamenti e processi.

4.2.7 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 14 cpv. 1

L'espressione «età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti

L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6 Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

Le espressioni «età ordinaria di pensionamento» e «età di pensionamento stabilita dal regolamento» sono sostituite, rispettivamente, con «età di riferimento» e «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 26a, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

L'espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 26b, rubrica e cpv. 1 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

L'espressione «età di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituita con «età di riferimento regolamentare». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 60a cpv. 3 e 4

Cpv. 3: nella previdenza professionale, gli assicurati hanno diverse possibilità per lasciare il proprio avere di previdenza, o parti di esso, nel precedente istituto di previdenza e non doverlo riscuotere, ad esempio rinviando la riscossione della rendita o riducendo il grado d'occupazione. Se un tale assicurato inizia un'altra attività lucrativa, il suo avere di previdenza come pure gli averi di libero passaggio andranno considerati al momento dell'acquisto di prestazioni regolamentari del nuovo istituto o, se il nuovo datore di lavoro è affiliato al medesimo istituto, al momento dell'acquisto di prestazioni del nuovo piano di previdenza.

Cpv. 4: secondo l'articolo 79b capoverso 2 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale disciplina il riscatto (acquisto) di prestazioni da parte di persone che ricevono (rendita) o hanno ricevuto (capitale) prestazioni della previdenza professionale. Il presente capoverso di questo nuovo articolo di ordinanza stabilisce che se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia (rispettivamente, una rendita o una liquidazione in capitale) da un istituto di previdenza o di libero passaggio, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l'ammontare massimo della somma d'acquisto si riduce dell'importo corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa. Considerato il divieto di doppia assicurazione, il riscatto dell'integralità delle prestazioni regolamentari secondo l'articolo 79b capoverso 1 LPP sarà possibile soltanto se queste eccedono la copertura previdenziale precedente (prima dell'insorgenza dell'evento assicurato vecchiaia). Le persone che svolgevano più attività lucrative già prima dell'insorgenza dell'evento assicurato vecchiaia potranno continuare a effettuare acquisti nella misura stabilita nell'articolo 79b capoverso 1 LPP.

Questa regolamentazione, che corrisponde alla prassi già in uso (cfr. N. 527 del documento dell'UFAS Mitteilungen über die berufliche Vorsorge n. 91 [d/f]), evita che le persone le quali già ricevono una prestazione di vecchiaia possano costituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata ricorrendo ai riscatti.

Art. 62d

Questa disposizione prevede esplicitamente che l'età di riferimento stabilita nella disposizione transitoria della LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, valga quale età di riferimento delle donne anche nella previdenza professionale.

4.2.8 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 3 cpv. 1

L'espressione «età ordinaria della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 3a cpv. 3 e 4

Le espressioni «età ordinaria di pensionamento» e «età di pensionamento» sono sostituite con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 7 cpv. 3

L'espressione «età ordinaria della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

4.2.9 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Art. 33 cpv. 2 lett. e

In seguito alla riforma AVS 21 sarà esplicitamente stabilito che le rendite complementari possono essere rettifiche anche in caso di modifiche dovute a un differimento (art. 39 LAVS) o a un'anticipazione (art. 40 cpv. 1 LAVS) della rendita AVS.

Art. 33a, rubrica Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento

La rubrica viene adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2 Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di infortuni plurimi

La rubrica e il tenore della disposizione vengono adeguati alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 33c, rubrica Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

La rubrica viene adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 46 cpv. 2

Il secondo periodo di questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 134 cpv. 2

Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 147c Disposizione transitoria della modifica del...

Questa disposizione prevede esplicitamente che l'età di riferimento stabilita nella disposizione transitoria della LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, valga quale età di riferimento delle donne anche nell'assicurazione contro gli infortuni.

4.2.10 Ordinanza del 10 novembre 1993 sull'assicurazione militare (OAM)

Art. 19 cpv. 3

L'espressione «dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni» è sostituita con «dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 20 cpv. 2

L'espressione «dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni» è sostituita con «dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 23 cpv. 2

L'espressione «età della rendita AVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del...

Questa disposizione garantisce che l'età di riferimento stabilita nella disposizione transitoria della LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, si applichi anche per il diritto a una rendita a tempo indeterminato.

4.2.11 Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Art. 37 cpv. 6

Gli assicurati sono tenuti a versare contributi ad AVS/AI/IPG e AD sull'integralità delle prestazioni delle IPG. Le eccezioni previste per i salari non sono applicabili per analogia. Oltre all'esonero dall'obbligo di pagare contributi per i salari di poco conto (art. 34d OAVS), questo viene precisato anche per la franchigia riservata ai salariati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 6^{quater} AP-OAVS).

Art. 38 cpv. 3

Lo stesso principio dell'articolo 37 capoverso 6 si applicherà in caso di versamento di prestazioni a una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o senza attività lucrativa. In tal caso, la cassa di compensazione dedurrà i contributi ad AVS/AI/IPG dall'importo complessivo delle prestazioni versate.

4.2.12 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

Art. 10d cpv. 2

Questo capoverso viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 12

Questo articolo si basa sull'articolo 13 capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Poiché con la modifica del 17 giugno 2021 la disposizione della LADI è stata abrogata, anche questo articolo di ordinanza deve essere abrogato.

Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

Il nuovo articolo 18c capoverso 1 LADI stabilisce che le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione. La rubrica di questo articolo di ordinanza viene adeguato, poiché concerne esclusivamente le prestazioni della previdenza professionale, che in seguito alla riforma AVS 21 andranno dedotte dall'indennità di disoccupazione. Inoltre, nell'articolo si precisa che sono considerate prestazioni di vecchiaia da dedurre quelle versate prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Art. 41b, rubrica e cpv. 1 Termine quadro e numero di indennità giornaliera per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento

Questo articolo viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Queste disposizioni garantiscono che l'età di riferimento stabilita nella disposizione transitoria della LAVS, nella versione della modifica del 17 dicembre 2021, valga anche nell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.2.13 Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Art. 6 cpv. 2

L'espressione «età che dà diritto al pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

4.2.14 Ordinanza dell'11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento

Questo articolo viene adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento» secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS). La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

5 Risultati della procedura di consultazione

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è svolta fino al 24 marzo 2023. In questo contesto sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni dell'economia, nonché altre organizzazioni e organi esecutivi.

Complessivamente, 58 partecipanti alla consultazione si sono espressi sulle modifiche proposte. Quasi tutti i Cantoni (25) hanno inoltrato un parere. Sugli 11 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, hanno risposto in 5. Le modifiche dell'OAVS e delle altre ordinanze sono state accolte favorevolmente da tutti i partecipanti, che tra le altre cose considerano positivamente la fissazione dell'entrata in vigore della riforma AVS 21 e delle relative disposizioni d'esecuzione al 1° gennaio 2024, fatta eccezione per le disposizioni relative alle misure compensative. Nessuno dei partecipanti alla consultazione si è dichiarato contrario alla revisione proposta.

La maggioranza dei Cantoni sostiene il progetto nel suo complesso e ritiene che le disposizioni relative all'attuazione della riforma siano chiare, sufficienti e adeguate. Alcuni Cantoni fanno notare che nel 2023 gli organi esecutivi cantonali delle assicurazioni sociali saranno fortemente gravati dall'attuazione delle riforme AVS 21 e Modernizzazione della vigilanza, progetti che ritengono prioritari. Singoli Cantoni sono del parere che le disposizioni di ordinanza vadano completate conformemente a quanto stabilito dalle direttive vigenti in materia di franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Tutti i partiti politici e le sezioni di partito che si sono espressi in materia si dichiarano fondamentalmente favorevoli alle modifiche di ordinanza. Alcuni partiti chiedono che i supplementi di rendita per le donne della generazione di transizione vengano adeguati in base all'indice misto e che il Consiglio federale sfrutti il proprio margine discrezionale. Auspicano inoltre che il supplemento di rendita sia versato indipendentemente dal numero di anni di contribuzione e che si rinunci a ridurre proporzionalmente i supplementi di rendita in caso di durata di contribuzione incompleta.

Il progetto è accolto favorevolmente anche dalle associazioni mantello nazionali dell'economia. Singoli partecipanti di questa categoria deplorano che i supplementi di rendita per le donne della generazione di transizione non vengano adeguati in base all'indice misto e che vengano ridotti in caso di durata di contribuzione incompleta.

Gli altri partecipanti alla consultazione sono sostanzialmente d'accordo con le modifiche proposte, pur criticando alcuni punti. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone anziane chiedono che anche i supplementi di rendita per le donne della generazione di transizione vengano adeguati all'evoluzione dei salari e dei prezzi. Si esige inoltre che le persone aventi diritto unicamente a una rendita parziale dell'AI possano riscuotere anticipatamente una parte della rendita AVS per completare la prima. Alcuni partecipanti criticano la modifica dell'OLP, che a loro avviso crea disincentivi per i lavoratori anziani ed è in contrasto con l'auspicata flessibilizzazione. Le organizzazioni femminili ritengono che con l'attuazione della riforma AVS 21 non rimarrà praticamente più alcuna misura compensativa per le donne della generazione di transizione e che almeno i supplementi di rendita andrebbero adeguati all'evoluzione dei salari e dei prezzi. Le organizzazioni di aiuto ai disabili chiedono non solo un'adeguata informazione dei salariati sulla possibilità di rinuncia alla franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, ma anche la possibilità di esigere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia con e senza rinuncia prima della decisione definitiva al riguardo. Per quanto concerne il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione, singoli partecipanti auspicano che il Consiglio federale

sfrutti il proprio margine discrezionale per adeguare il supplemento all'evoluzione dei salari e dei prezzi. Altri chiedono che sia possibile riscuotere simultaneamente una rendita parziale dell'Al e una parte della rendita AVS. Inoltre, viene accolta favorevolmente la possibilità di revoca in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, ma viene al contempo criticato il fatto che questa sussista soltanto in caso di corrispondenza tra l'importo delle rendite Al versate retroattivamente e quello delle rendite AVS anticipate fino al momento della revoca.

6 Ripercussioni

Limitandosi a precisare le modifiche apportate con la riforma AVS 21, la presente modifica di ordinanza non avrà ripercussioni oltre a quelle della modifica di legge del 17 dicembre 2021 (AVS 21).

Già dettagliatamente illustrate nel messaggio del Consiglio federale (FF 2019 5179), le ripercussioni della riforma sono state poi aggiornate nella fase di deliberazione parlamentare. Le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html>).

Si può presumere che la modifica dell'articolo 16 OLP non avrà ripercussioni economiche importanti. I dati disponibili⁷ indicano che già oggi sono poche le persone che decidono di riscuotere i loro averi di libero passaggio dopo i 65 anni. La disposizione transitoria consentirà una pianificazione e uno scaglionamento della riscossione anche alle persone che raggiungeranno l'età di riferimento a breve o che l'hanno già raggiunta.

7 Aspetti giuridici

Per gli aspetti giuridici della presente modifica di ordinanza si rimanda al messaggio del Consiglio federale.

8 Entrata in vigore

Per i lavori di attuazione occorrerà almeno un anno a contare dalla data di fissazione dell'entrata in vigore delle disposizioni legali. Inoltre, per motivi tecnici, le aliquote IVA possono essere adeguate soltanto all'inizio di un anno. Per questi motivi, l'entrata in vigore del decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto e quella della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021 vanno fissate al 1° gennaio 2024. Altrettanto vale per le disposizioni d'esecuzione che entrano in vigore solo successivamente. Quelle relative alle misure compensative entreranno pertanto in vigore un anno dopo le altre, ovvero il 1° gennaio 2025.

⁷ Verein Vorsorge Schweiz (VVS), Cifre relative alla previdenza nel 2021 per il pilastro 3a e il libero passaggio, disponibili (in tedesco) all'indirizzo <https://verein-vorsorge.ch/kennzahlen/>.